

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/2031 – Autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (art. 89). DITTA: GUERRA GREGORIO - PESARO (PU)

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l'art. 25, comma 5 assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 24.05.21 – Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’ASSAM;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l’operatore professionale Guerra Gregorio – partita IVA n. 02590180416 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0611, con sede legale in Pesaro (PU) – Via dei Canonici, 124, a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nell’allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Pesaro (PU) – Via dei Canonici, 124;
- di trasmettere all’operatore professionale Guerra Gregorio l’attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- di ribadire che l’operatore professionale Guerra Gregorio deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031;
- di pubblicare il presente atto per estresi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)



Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019
D.Lgs n. 19 del 02 febbraio 2021
Nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020

Motivazione

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031.

Gli articoli 79 e 80 del regolamento 2016/2031 stabiliscono che è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione o in determinate zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Ai sensi dell'art. 89 è l'autorità competente, per sede del centro aziendale, che concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti.

L'allegato XIII del regolamento 2019/2072 definisce quali sono i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante. Inoltre definisce le soglie di presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sui vegetali (allegato IV) e le misure da adottare per prevenire la presenza degli ORNQ su piante da impianto (allegato V).

Con D.Lgs n. 19 del 02/02/21 la normativa nazionale viene adeguata alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031.

La nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020 definisce le modalità operative della registrazione degli operatori professionali e del rilascio dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Guerra Gregorio, partita IVA n. 02590180416, con sede legale in Pesaro (PU) – Via dei Canonici, 124, ha inoltrato in data 05/07/21 prot. n. 4763, successivamente integrata con nota prot. n. 5997 del 01/09/21, istanza di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le specie vegetali elencate nell'istanza citata (allegato S) relativamente al centro aziendale 001 di Pesaro (PU) – Via dei Canonici, 124.

Con la registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), all'operatore Guerra Gregorio è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-0611.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale.

Esito dell'istruttoria e proposta

In relazione ai vegetali elencati nell'allegato "S" comunicato dall'operatore, il centro aziendale dell'operatore Guerra Gregorio ricade in zona indenne da organismi nocivi soggetti a misure fitosanitarie di emergenza o a misure di lotta obbligatoria ai sensi degli articoli 28, 29, 30 del regolamento (UE) 2016/2031 o comunque è stato verificato che i suddetti organismi nocivi non sono mai stati riscontrati presso il centro aziendale dell'operatore professionale da parte del SFR. Si ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge per concedere



all'operatore professionale Guerra Gregorio l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per tutte le specie vegetali sottoposte agli esami di cui all'art. 87 del Regolamento 2016/2031 incluse nell'elenco "Allegato S" comunicato dall'operatore professionale.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, l'operatore professionale Guerra Gregorio – partita IVA n. 02590180416 - codice di registrazione al RUOP IT-11-0611, con sede legale in Pesaro (PU) – Via dei Canonici, 124, a rilasciare passaporti delle piante per le specie elencate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, relativamente al centro aziendale 001 di Pesaro (PU) – Via dei Canonici, 124;
- di trasmettere all'operatore professionale Guerra Gregorio l'attestato di autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante;
- di ribadire che l'operatore professionale Guerra Gregorio deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Nome botanico genere/specie	Destinazione zone protette
Tutte le specie vegetali, sottoposte agli esami di cui all'art 87 del Regolamento 2016/2031, comunicate dalla ditta e incluse nell'elenco "Allegato S"	NO

